

LO STATUTO DI CASTUA IN ITALIANO (1706)

ANNELIESE MARGETIĆ

Fiume, G. Carabino, 11

CDU: 340.13(497.13Castua)«1706»=50
Saggio scientifico originale

I. NOTA INTRODUTTIVA

Nell'Archivio dell'Accademia jugoslava di Zagabria si trovano due inedite traduzioni in italiano dello Statuto di Castua. L'indicazione della collocazione di una di queste traduzioni è I d 152. Si tratta di una copia scritta il 5 luglio 1862 che contiene questa clausola finale:

«Prodotta dalla parte concorda pienamente con la copia autentica. Podestaria di Castua, li 5 luglio 1862. Don And.a Marotti, podestà.»

Questa copia non è altro che la trascrizione di un'altra copia fatta il 24 luglio 1706 come risulta dalla clausola che si trova proprio sopra quella testé menzionata e che dice:

«Che questo transonto con il suo originali concept in tutto corrisponda, in fede mi sottoscritto, Graf ecc.»

L'altro esemplare, segnato con II b 132 contiene le stesse clausole finali.

Nello stesso Archivio esiste anche il testo croato dello Statuto di Castua (II b 137) che è stato trascritto il 1 settembre 1845 seguendo una trascrizione del 1759.¹

Infine, J. Žontar ha pubblicato una traduzione tedesca dello stesso Statuto del 3 giugno 1569.²

Siccome non c'è ragione di dubitare della scrupolosità delle suddette trascrizioni, disponiamo dei testi seguenti:

- tedesco del 1569,
- italiano del 1706,
- croato del 1759.

¹ Pubblicato da F. RAČKI, *Statuta lingua croatica conscripta*, Hrvatski pisani zakoni (Codici croati), Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium, vol. IV, Zagabria 1890, pagg. 181-207.

² J. ŽONTAR, *Kastavščina in njeni statuti do konca 16. stoljetja* (Il Castuano ed i suoi statuti fino alla fine del XVI secolo), Zbornik znanstvenih razprav (Miscellanea di saggi scientifici), XX, Lubiana 1946, pagg. 201-216.

Dapprima mi soffermerò sul problema del rapporto tra le due trascrizioni italiane.

Sembra che non dovrebbero esserci dubbi. Il testo II b 132 non è altro che una trascrizione del I d 152 e pertanto non ha valore indipendente. Ci sono parecchie circostanze che avvalorano questa affermazione. Eccone due. Nel I d 152 il capitolo 41 contiene tra l'altro, queste tre righe

«giongere, à ogn'uno una Marca del dinaro
et poi separatamente un altra Marca per le
spese delli detti 6 huomini, la qual spesa (ecc.)»

Trascrivendo il testo, lo scrivano del II b 132, sviato dalla circostanza che la parola «Marca» si ripete anche nella seconda riga, ha omesso quanto si trova tra queste parole cioè «del dinaro et poi separatamente un altra», cosicché il testo mutilato risulta come segue:

«(ag)giungere a ong'uno una marca per le
spese delli detti 6 huomini, la qual spesa ecc.»

Infine, nel II b 132 dopo la pagina 10 del I d 152, lo scrivano ha iniziato la trascrizione della pagina 12, e dopo aver trascritto l'intero capitolo 58, accorgendosi dello sbaglio, cancellò con tre linee perpendicolari il testo già scritto e continuò con il testo della pagina 11 aggiungendo in margine: «prepisivajuć sam preobrnio dva lista mesto jednoga» (trascrivendo ho voltato due fogli invece d'uno).

Dunque, per l'esegesi del testo italiano rimane esclusivamente il testo del I d 152.

Il secondo problema concerne il rapporto tra il testo italiano del 1706 e quello croato del 1759.

Si può facilmente constatare che il testo italiano e quello croato corrispondono quasi perfettamente. P. es. i capitoli 23 e 24 in italiano dicono:

«(23) Se il servitore o serva che anderà via dal suo patrone senza occasione, pagar debba di penna lire 8 et perda il suo salario. (24) Se il patrone li mandasse via senza occasione, pagar debba lire 8 et li deve dar tutto il salario intiero.»

Il testo croato:

«(23) Ki bi junak ili devica pošli od gospodara prez uzroka, plaća jednu marku i zgublja svoje mito. (24) Ki bi gospodar svojega junaka odagnal prez uzroka, plaća jednu marku i sve mito.»

Naturalmente si può individuare qualche piccola differenza: nel testo italiano il capitolo 24 si riferisce al servitore ed alla serva («li»), mentre in quello croato si menziona soltanto il servitore, ma è ovvio che lo scrivano italiano si concesse una piccola libertà nella traduzione migliorando in un certo senso la logica e la costruzione della norma.³

³ Segnalo p. es. l'ommissione delle parole «nijednu stvar malu ni veliku» nel cap. 16, della parola *tuja* nel cap. 22.

Alcune volte il traduttore italiano segue il testo croato in maniera troppo pedissequa, come p. es. nel capitolo 18, dove le parole «ki bi sam pred sobom kral» sono state tradotte «chi robasse avanti se stesso» che non si possono comprendere senza l'ausilio della traduzione tedesca del 1569 dove sta: «ob ainer eines andern guet inhendig het»; si tratta dunque d'appropriazione indebita di cose affidate dal proprietario.

A prima vista il risultato dell'indagine delude. Ma d'altra parte è ovvio che lo stesso sistema normativo, cioè lo Statuto di Castua, deve per forza avere lo stesso significato, sia nell'originale croato sia nella traduzione italiana. Se ciò è così, il testo italiano ci dovrebbe aiutare a risolvere un problema d'interpretazione delle norme castuane, cioè la questione del vero significato dei termini *pučanin* e *kmet* che non di rado ricorrono nel testo dello Statuto. In parole povere, c'è una differenza tra i due termini, e se c'è, quale?

Il termine *pučanin* nel testo italiano è stato tradotto con persona appartenente al «popolo», come p. es. nel capitolo 64 «suci i svetnici i pulčane» si traduce: «giudici et consiglieri et popolo».⁴ Il termine *kmet* ha diverse traduzioni, il più delle volte «ogni uomo», «ognuno». Nel capitolo 57, p. es., si stabilisce che il funzionario comunale, il *dvornik*, «svakomu kmetu jest dužan njegovu vino na tovernu prez plaće klicati». In italiano «è tenuto ad ogni uno far le crida». «Ad ognuno», dunque a tutti, il che vuol dire che il *kmet* del testo croato è stato interpretato in quello italiano nel senso di «tutte le persone appartenenti al popolo castuano». Ed infatti, nel capitolo 65 le parole del testo croato «nima nijedan kmet» sono tradotte «non possa nessun del popolo». Il testo italiano non può dire più chiaramente che, giuridicamente parlando, i termini croati *kmet* e *pučanin* sono la stessa cosa.

Qualche volta il testo italiano traduce *kmet* con «contadino».⁵ Dunque, *kmet* come occupazione significa «agricoltore», ma, siccome giuridicamente è uguale alle altre professioni e siccome, inoltre, la stragrande maggioranza della popolazione lavora nei campi e nelle vigne, il traduttore si è sentito autorizzato a tradurre *kmet* con «ognuno», e *kmeti* con «popolo».

D'altra parte, quando nel capitolo 37 si stabilisce che «i due giudici hanno da governare la città ed il popolo», è fuori discussione che per «popolo» lo statuto intenda l'intera popolazione castuana e che la tesi opposta, cioè che qui il «popolo» comprenderebbe soltanto i «non-contadini» sia da respingere, perché lo statuto con la frase «la città et il popolo» si riferisce chiaramente a tutti i ceti — e soprattutto a quello più numeroso — ai contadini.

⁴ Cfr. i capitoli 37, 38, 48.

⁵ Vedi i capitoli 44, 55, 64.

Infine, il capitolo primo dice in croato «ti od Kastva», che è stato tradotto in italiano «tutti li sudditi di Castua», cioè tutta la popolazione.

Nella traduzione tedesca per *kmet* si usa il termine *Untertan*, «suddito», che nuovamente dimostra che in Castua non esisteva alcuna differenza giuridica tra le persone di occupazioni varie. Tutti erano «sudditi» con gli stessi diritti e gli stessi obblighi.

Mentre tra il testo croato dello Statuto di Castua e la sua traduzione italiana — ambedue conservati nella loro redazione del secolo XVIII — non si possono constatare differenze essenziali riguardo il contenuto e la forma delle norme, la traduzione tedesca eseguita nel 1569, dimostra che nel secolo XVI lo Statuto conteneva alcuni capitoli più tardi cancellati.

Il più importante di questi capitoli è senz'altro quello che riguarda le elezioni degli organi comunali. Eccolo nella sua versione tedesca, che, per la sua massima importanza per la storia dello Statuto di Castua, si riproduce qui per intero:

«Es soll auch der Herr Hauptman den Sontag nach Sant Ambrosientag im Monat Januarii zwischen dem gantzen Rath zu Kestaw in beysein der gantzen Gemain ainen erbarn man für seinen Richter desselben Jars erwöllen, entgegen soll aber der Rath gemain sambt dem Pfarrer daselbs auss dem Rath ainen andern Richter für die Gmain erwellen vnnnd bestellen, die da dass Recht sprechen vnnnd die Gemain guberniern, daneben auch auss der Gmain ainen erbarn fromen Mann für ihren Satnickh erwellen der das Statthor auf vnd zw spern wirt, die wacht ordentlich besetzt vnnnd alle sachen so gmainer Stat zuegehörig auswarten vnnnd beyhanden hellt. Item es soll der Herr Hauptman oder sein Verwallter jerlichen den Montag, Freytag vnnnd Sambstag vor dem Vaschangtag mit Richter vnd Rath ain gewonlich Recht hallten vnd sprechen. Von den Vrteln vnd sententzen so man damals thuet, mag sich kainer nicht apelliern, allein für die Kh(unigliche)n M(aiestät) oder derselben hochlöblichen Regierung vnd wellicher zeitlichen zu sollichem Recht angesagt und atzetirt wird vnd darauf zu verantwortung nicht erscheindt, der verleurt all sein gerechtigkaidt vnnnd mag sich nindert hin apeliern».

La traduzione:

«Il signor capitano deve la (prima) domenica dopo la festa di S. Ambrogio nel mese di gennaio eleggere fra (i membri dell')intero consiglio di Castua in presenza di tutto il popolo un uomo onesto per suo giudice. Al contrario, il consiglio ed il popolo insieme con il parroco devono fra (i membri del consiglio) eleggere e procurare un altro giudice del popolo. Questi (due giudici) hanno autorità di giudicare e governare il popolo. Inoltre (hanno diritto) di eleggere tra i sudditi un uomo onesto per loro satnik. Egli aprirà e chiuderà la porta della città, (baderà che) le guardie siano regolarmente istituite (cioè al loro posto) e che tutte le cose riguardanti il popolo siano fatte in maniera giusta. Inoltre, il capitano ovvero il suo luogotenente deve tenere il giudizio

ordinario ed emanare sentenze annualmente il lunedì, venerdì e sabato il giorno prima del carnevale. Alle sentenze emanate in questi giorni nessuno può appellarsi che alla Maestà Reale o al suo onoratissimo governo. Chi sarà chiamato e citato a tempo opportuno a questo giudizio e non comparirà per rispondere, perde tutti i suoi diritti e non potrà appellarsi in nessun modo».

Si tratta del sistema delle elezioni di funzionari che anche più tardi restò in vigore. Alle autorità superiori questo sistema non piacque e si cercò più volte di eliminarlo.⁶ Esso però rimase in vigore. Ulteriori indagini dovrebbero chiarire perché questa parte dello Statuto venne cancellata.

Nella traduzione tedesca il capitolo seguente inizia così:

«Zum dritten, auf andern gewonlichen Rechtstagen, wan ainer zu dreyen mal auf drey tagsatzungen zitiert wirt ecc.»

Siccome il testo del capitolo che precedeva era stato cancellato, il redattore del nuovo testo in croato si trovò costretto ad abbreviare così l'inizio di questo capitolo:

«Ki bi na treti narok neprišal ecc.»

Anche il traduttore italiano fece la stessa cosa:

«Colui che alla terza citazione non comparirà avanti la giustizia ecc.»

L'inizio del capitolo doveva essere abbreviato perché le parole «auf andern gewonlichen Rechtstagen» non hanno senso se non si prende in considerazione il termine principale, cioè i tre giorni prima di carnevale menzionati nel capitolo precedente, altresì cancellato.

Anche questo prova che il vecchio statuto nella sua prima e più importante parte conteneva formulazioni sparite poi nella versione settecentesca pervenutaci in croato e nella traduzione italiana.

Ci sono ancora altre disposizioni che non si trovano né nel testo croato né in quello italiano, come p. es. quella sulla divisione delle pene pecuniarie tra il fisco reale ed i giudici castuani.

C'è inoltre una disposizione assai interessante riguardante la funzione di tre sudditi eletti dai giudici, consiglieri e popolo per l'equa distribuzione tra i sudditi dell'obbligo del comune di pagare all'autorità superiore cento marchi. Il testo tedesco dice:

«Es ist auch der Gebrauch, das Richter vnnd Rath auch ganz Gemain am Sontag nach Michaelis in der Stat Kesstaw vor der Kirchen der heyiligen Dreyfaltigkaidt drey erbar Personen zwischen sich erwellen, die da die hundert Mark, so man in der Kay(serlichen) M(aiestè)t Amt betzaldt, auf die Gmain anschlagen, einfordern vnd dem Amtam erlegen. Die Personen haben auch Macht, diejenigen so zubetzalen saumig

⁶ Vedi ŽONTAR, *op. cit.*, pag. 170.

vnd vngheorsam sein, zu strafen zu pfanten vnd die Guetter incantieren zulassen».

Il testo croato e la traduzione italiana (secolo XVIII) non solo menzionano la continuità di questa funzione anche dopo il passato periodo di un anno — che significa che durava due anni, cioè che ogni anno si eleggevano tre sudditi e che erano ben sei i sudditi che svolgevano tale mansione — ma precisano anche la cerchia delle persone che venivano onerate. Mentre la versione tedesca si accontenta di sottolineare che i sudditi eletti dovevano dividere la somma tra tutti i popolani (auf die Gmain anschlagen), quella italiana (ed anche la croata) precisa che i contribuenti sono: a) «tutti i possidenti in questo territorio con li beni stabili», b) «quelli che abitano dentro nella terra», «quelli che pascolano», e c) «quelli che tagliano d'ogni sorte di legname». Lascio agli studiosi competenti di chiarire questa differenza interessante.

In ogni caso, tra il 1569 ed il 1706 il testo dello statuto ha subito cambiamenti notevoli. Ciò significa che il testo croato del 1759 non corrisponde in tutte le sue parti al testo originale (pure in croato) del vecchio statuto del secolo XV e che il testo originale doveva aver subito nel corso dei secoli ritocchi, qualche volta di non lieve entità. Alcuni ritocchi si possono accertare paragonando lo statuto del 1569 con quelli del 1706 e del 1759, che mi induce a sospettare che ne dovevano essere stati eseguiti altri ancora.

II. IL TESTO

1

NB Questa copia venne fatta da una copia autentica prodotta all'Ill. Pretura di Volosca dalla Podestaria di Volosca nella vertenza pendente tra il Capo-Comune di Castua e il
 5 Comune di Volosca, il quale ultima pretende la comproprietà su tutta la facoltà del Capo Comune di Castua.

Castua, li 5 luglio 1862.

Staidler Attuario

URBARIO VECCHIO DI CASTUA

2

1^{mo} In prima sono obligati tutti li sudditi di Castua ogn'anno dar al Sig^r. Cap.^o 100 Marche, ogni
 5 Marcha 8; e questo debbano metter insieme tra di loro et darle al sudetto Sig^r. Capit.^o la prima domenica doppo la festa di S^{to} Martino.

2^{do} Così anco sono tenuti dare la decima del vino, delli Agnelli, et Capretti, et d'ogni sorte di biave, et il capit.^o è tenuto dare per
 10 questa decima ogn'anno un pasto à tutti li Consiglieri, et Pievano, quel pasto si chiama pasto, ovvero Convitto legale.

3^{tio} Similmente si debba vender il vino della decima à maggior prezzo che correrà delli sudditi, et si deve cominciare nella
 15 domenica avanti la festa di S^{ta} Lucia: Et possi nessun altro vender il vino, ne tener taverna sino che non sarà finito il vino della decima sotto pena di lire
 20 50. et pagar tutto il vino della decima, che all'hora si troverà.

4^{to} Colui che alla terza citatione non comparirà avanti la giustitia perde le sue ragioni, similmente non si debba dar il giuramento dalla giustitia del Carnevale sino
 25 il secondo lunedì doppo Pasqua, et dalla

3

festa di S^{ta} Elena sino al secundo lunedì doppo la festa di S^{to} Michele.

5^{to} Chi robasse dentro nella Terra, gli debba esser tagliata una mano, ovvero che paghi cinque marche.
 5

6^{to} Colui che robasse nel forno, ovvero nella facceria gli si debba tagliar la testa, ovvero che paggi Lire 200

10	7 ^{mo}	Chi tenesse misure false di qual sivoglia cosa, nel vender, ò nel comprare pagare debba Lire	50
	8 ^{vo}	Così anco d'ogni ferita, che percotesse, ò ferisse pagar debba lire 25. et occorendo, pagar le Medicine, et le giornate che perde, nel patir le ferite.	
15	9 ^{no}	Ogn'uno che ingiuriasse qual sivoglia persona da bene pagar debba lire 50.	
20	10 ^{mo}	Chi romperà la strada pubblica, perder debba la vita, e chi robasse sopra quella, pagar debba Lire	100
	11 ^{mo}	Chi robbarà nel territorio Cavalli, over buoi, perderà la vita.	
	12 ^{mo}	Chi robbarà nel Molino, pagar debba lire . . .	100
25	13 ^{mo}	Chi robbarà nell'habitatione, pagar debba la pena di lire	100
	14 ^{to}	Chi robbarà in luogo dove si battono le Biave, perde una mano, overo pagar debba 5 marche.	
5	15 ^{to}	Chi piglierà alcuna cosa nella beccaria senza licentia del Beccaro, over Patrone, pagar debba di pena lire	100
	16 ^{to}	Chi roberà le api, perde una mano, overo pagar debba 5 marche.	
10	17 ^{mo}	Chi facesse altri furti fuori del Teritorio, se sarà di giorno, pagar debba lire 8. se fosse poi di notte, pagar debba due marche, et a quello al qual sarà robbato, gli si debba restituire, et pagar la pena chiamata il Zaroch.	
15	18 ^{mo}	Così anco chi robasse avanti se stesso pagar debba lire 8 se sarà fuori della Terra, se poi sarà dentro, pagar debba, 5 Marche, et di questa pena, va la parte al Sig. ^r Cap. ^o alli Giudici, et Cavaliere, et appresso di ciò, ancora deve il Zaroch.	
20	19 ^{no}	Chi percoterà alcuni sopra il suo, pagar debba di pena lire	50
25	20 ^{mo}	Chi andasse contra la Giustitia, cioè contra la sententia finita, pagar debba lire 8. quando però fosse senza appellatione et di tal pena, la parte và al Sig. ^r Cap. ^o , Giudici, et Cavaliere.	
	21 ^{mo}	Tutti li Contratti che si fanno di notte, doppo l'Ave Maria fino l'altra che di giorno si suona non vagliono, ne hanno virtù niuna.	
5	22 ^{mo}	Niuno possi comprar robbe, ne beni dagli figliuoli, ne figliuole, ne tan poco dalla serva, ne servitore senza espresso consenso, et volonta delli loro vechi, et maggiori, et chi a ciò con-	

10 tra facesse, dando il Padre, over Padrone soldi 2, gli si debba restituire quello, che sarà venduto.

23^{mo} Se il Servitore, o serva che anderà via dal suo Patrone senza occasione, pagar debba di penna lire 8, et perda il suo salario.

15 24^{mo} Se poi il Patrone li mandasse via senza occasione, pagar debba lire 8, et li deve dar tutto il salario intiero.

20 25^{mo} Li porci li quali veranno à vender nel Brego, niuno li possi comprar tutti sino il 3^o giorno, et nel fine delli tre giorni, oggn'(!) uno li possi comprare, dandone uno per la Communità il quale si debba vender à soldi uno la libra.

25 Così anco se passassero porci per la terra overo venissero nel Territorio per esser venduti, uno di quelli si debba dare per la Communità, e tagliare à soldi uno la libra et il grasso per la Comunità, à soldi 2 la

6

26^{mo} libra.
Habbiamo statuito, che ciascuno, che nella fiera di S: Giacomo robbarà o farà furto alcuno, overo qualche altre cosa inconveniente, di penna pagar debba Marche 5, delle quali la parte va al Sig.^r Cap.^o, Giudici, Cavagliere.

5
27^{mo} Così anco nel giorno di S. Giacomo, S. Abbate dell'Abbatia al Paolo debba dare alli Guardiani, della Terra un mozzo di vino, quarto di Bue, e 12 pani, ogn'uno d'un soldo.

15 28^{mo} E statuito, che nel giorno dell'Ascensione, si debba andar con le croci à S. Giacomo, et à coloro che anderano, l'Abbate debba dare un mozzo di vino, et ad ognuno di quanti ne saranno un pane.

20 29^{mo} È statuito anchora, che nessun degli Consiglieri, possi esser per veruno procuratore, eccetto che per le chiese, overo per poveri pupilli et Vedove; et ciò ancora non possa far senza il consenso delli altri consiglieri.

25 30^{mo} Ha decretato il Sig.^r Gioa: Ventura con gli Giudici, et consiglieri, che niun osto, ne venditore di vino, possi vender due sorti di vino in un istessa cantina, sotto penna di lire 8.

7

31^{mo} Parimenti determinò il Sig.^r Capit.^o et li Sig.^{ri} Consiglieri, che niuno in avvenire, debba avanti la giustitia parlar parole indecenti sotto

- 5 pena di lire 8, et di star 8 giorni nella
prigione.
- 5 32^{do} Li doi Giudici ordinarij, hanno autho-
rità di far le sentenze conforme il Statuto,
con l'assistenza però d'alcuni Consiglieri,
promulgar la loro sentenza, et se una
10 delle parti si sentisse aggravata, possi appel-
lar avanti il Sig.^r Capit.^o et Consiglieri, in
luoco della sua giustitia.
- 15 In prima tutto quello che occorrerà da
Carnevale nel primo giorno doppo la festa
di S. Elena, et poi tutte le appellationi che
di quel tempo si farrano, debbano esser
esaudite dal Sig.^r Capit.^o et dalli Consiglieri
il primo lunedì doppo la festa di St. Michele
del mese di Settembre, cosi anco tutte quelle
20 appellationi che di tal giorno si faranno
debbono dalli detti esser esaudite all'ora quan-
do si tramuta l'officio, et con tutto ciò se
tra questi termini commandasse il Sig.^r
Capit.^o o vero Suo luogotenente alli Consi-
25 glieri che venghino alla ragione, debbano
obbedire, e venire.
- 33^{mo} Li nominati Giudici, et consiglieri, sono
tenuti col sopradeto Sig.^r Capitaneo nelli detti
tempi, cioè avanti Carnevale, doppo la festa di
S. Ellena, et doppo la festa di S. Michele venir
5 et insieme col Sig. Capit.^o sedere, et tener la
raggione, et questo acciò che l'appellatione esau-
discano, et con giustitia determinano: et
volendo la parte che si sentirà aggravata
pigliar altra appellatione, la qual non se
10 gli possi prohibire avanti S:M:S: ove-
ro avanti il suo legitimo ordinariamente
da comparire, ciò però sarà osservato sola-
mente, quando il Sig.^r Capitaneo overo il
suo Luogotenente sarà intervenuto nel
15 giudizio, absente il quale niuna appella-
tione puo haver luogo d'appellarsi altrove,
solam^{te} avanti S:M: overo suo legim.^{to}
- 34^{to} Li Giudici, et Conseglieri, li qualli nelli
prefissi tempi restassero fuori, e non com-
parissero alli iudicij, salvo quando che
20 fussero fuori del territorio, over ammalati,
debbono pagar lire 2 di pena al Sig.^r Capi-
taneo et alli Consiglieri.
- 35^{mo} Il Signor Capitano ha questa licenza
e privilegio: oltre li prescritti deputati ter-
25 mini, come ab antiquo, per causa legitima,
è stato consueto di deputare un altro ter-

- mine, sopra di ciò ancora mentre da
S:M: venissero commissioni, overo che
succedesse qualche ressa, sono tenuti li
5 consiglieri, per ordine del Sigr. Capitaneo
di comparir, et tener ragione col deto
Signor Capitaneo.
- 36^{to} Così anco due Giudici, ordinarij dell'
anno hanno autorità fare la loro senten-
10 za per ogni vero debito, et dar anco
l'incanto conforme la legge, la scrittura
fatta per mano del consigliere, et alla
parte aggravata, ne debbano negar l'Ap-
pellatione.
- 15 37^{mo} Così anco li sopradetti due Giudici
hanno da governare la Città et il popolo
in bisogno, e debbano ogn'anno far, che
tutte le misure con le quali si vende, com-
pra è pesa dentro nella terra, e fuori
20 di quella, che si giustino per il Cavalliere.
38^{mo} Così anco li detti Giudici hanno autho-
rità sopra tutto il popolo, che se alcuno an-
dasse lamentarsi altrove, prima che a loro
per ogni volta casca in pena di lire 8, delle
25 quale và la mittà al Signor Capitaneo, et
l'altra mettà alli detti Giudici, et alla Communità.
- 39^{mo} Hanno ancora autorità li detti Giudici
di far prender, ogni malfattore dentro nel-
la Terra, et fuori nel Territorio, senza sa-
puta del Signor Capitaneo, et delli consi-
5 glieri.
- 40^{mo} Li sopra nominati duoi Giudici dell'
anno, hanno authorità, et sono tenuti
far custodir il bosco chiamato Losa, accio
che nessuno tagli legnami in quello, ne
10 pascoli dentro li animali, così anco custo-
dir debbano Bergud acciò in esso non
si pascoli dalla festa dell'Anuntiatione
della B:V: sino il Natale di nostro
Signor, così anco tutti li prati, ne lasciar
15 tagliar ne ruinar le selve, sotto pena
alli contrafacienti di lire 8 per ciascuna
volta, così anche colui che tagliasse fien
atorno li detti prati avanti la festa di
s^{ta} Margherita sotto l'istessa pena.
- 20 41^{mo} Ogni uno che sarà eletto et messo nel Con-
siglio, è tenuto dare un pranzo al Signor
Pievano, et a tutti li Reverendi, così anco
alli consiglieri.
- 42^{do} Il cavalliere può ogn'anno pigliar per se
25 fuor dalle guardie delle 12 parti d'ogn'un huomo,
et ciò con la saputa delli duoi Giudici, così anco

d'ogni gregge un formaggio, del che ogn'anno debba dare al Signor capitano et al Reverendo Pievano, et a tutti li Consiglieri, et cancellieri una cena il lunedì avanti il

5 Carnevale, così anco un Disnar nel giorno di S. Giacomo nell'Abbatia, simil-
 43^{to} m^{te} una cena lunedì doppo S. Michele. Al detto Cavaliere vien d'ogni citation nel nostro territorio, et d'ogni possesso della

10 Giustitia conosciuto soldi 8. d'ogni giustatione delle misure 1, d'ogni persona suddita di questo luogo che sarà messa in prigione soldi 4, et dal forastiere soldi 8. per il che è tenuto tenere la guardia di giorno

15 e di notte appresso la porta della terra, et per tutti altri luoghi, si come li sarà comandato dalli Signori Giudici. È tenuto anchora prendere li malfattori, et ligarli alla corda, et custodirli nella prigione; et tal malfattore debba con li Guardiani accom-

20 pagnar sino al luogo, dove haverà da ricever la morte, e così anco far le forche con li detti guardiani; parimente debba guardar in tempo di gran sicura accioche non si facesse in tal tempo qualche abbruziam^{to} a grande danno della Terra, et con il

Duornicho gridar debba, che ogn'uno custodisca il fuoco suo, acciochè non si facci qualche danno.

44^{to} Li due Giudici per statuto debbano spartire, et dare li prati alli Contadini, et d'ogni uno li vien soldi 16.

45^{to} Et di più è statuito per li detti prati, che quando manca qualche Patrone d'essi prati, e restano doppo quello li Suoi figlioli, il detto

10 prato si debba dare al più giovane fratello, senza la contributione dell'antedetto dinaro, et se poi non fosse alcun figliuolo, ma che fosse la sola Vedova, mentre, et in sin a tanto, che viverà honoratam^{te} nel Suo Stato vedovile,

15 lo può tenere, mà maritandosi, ovvero muorendo senza figli, il prato casca in potere della Communità, et delli duoi Giudici il quale possono dare ad altro contadino, che non ne haverà, essendo che niuno può tenere doi delli detti prati.

20 46^{to} Item alli supradetti Giudici viene delli cavalli, et altri animali che saran trovati facendo danno, et mentre saranno condotti in luogo consueto, et renuntati a loro soldi 4. Così anco, quando

25 fossero stimati danni per li huomini, periti, et tali stimatori presentati avanti li detti Giudici,

13

et li fosse notificata la detta estimatione, li viene soldi 4, il che assieme con il danno paga colui, che lo fa.

5 47^{mo} È statuito ancora che coloro, che hanno da riscuoter le Marche, essendo doppo la Messa nel giorno di Domenica prima doppo la festa di deto S. Michele del mese di settembre, avanti la chiesa di Sta Trinità li Giudici et Consiglieri assieme con il popolo, debbano del detto popolo ellegger 3 huomini da bene li quali assieme con li primi tre del passato anno, debbano le cento Marche spartir overo rattare sopra tutti li possidenti in questo territorio con li beni stabili, et sopra quelli che habitano dentro nella Terra, come anco sopra quelli che pascolano nel Territorio, et quelli li quali tagliano d'ogni sorte di legname, mettendo sopra ogn'uno rata portione secondo le loro facultà et godimento, et per tale spartimento, et per riscoter delle Marche alli sudditi, tre huomini si debba acciò agiongere, à ogn'uno una Marca del dinaro et poi separatamente un altra Marca per le spese delli detti 6 huomini, la qual spesa si debba fare in casa del Cavalliere; cosi

14

5 vien anco alli tre huomini, del passato anno quali rioscetevano le dette Marche, oltre questa spesa ogni giorno soldi 8 fin al fine d'esso Spartimento. Alla Cena debba venir il pievano, et due Giudici dell'anno, et il Cavalliere, quali debbano render la detta separatione, e somma d'esse cento Marche, et il tutto debbano recedere di quanto sopra si è detto, et a questa cenna quelli nuovi eletti huomini debbano aiutare ogn'uno con una gallina, li quali sono tenuti riscoder le prenominate 100 Marche, et pagarle al Signor Capitaneo nel tempo statuito, li quali hanno authorità di far pignorare ogni disobediante sopra li suoi beni et quelli metter all'incanto, et si debbano vendere primi due giorni; ma prima che ciò sarà fatto, si debba ogn'uno ammonire una volta, che debba pagare, et se non pagará, et mandandosi l'ufficiale fuori nel Territorio pagarlo debba il Debitore.

20 48^{vo} Quelli di Veprinaz et di Moschienisse; si come si costuma d'antico tempo sotto li Signori di felice memoria, di Valse, i quali espressamen-

25 te habbiamo servito con tutto che siano dati al
sereñissimo Friderico Arciduca d'Austria, et

15

5
5
49^{no}
10
15
50^{mo}
20
51^{mo}
25

Imperator Romano li sopradetti di Veprinaz,
e Moschienisse sono tenuti dare ogni delin-
quente Criminale nel Capitaneato di Castua
avanti il Sig.^r Capitaneo, et quivi in Castua
tal delinquente iudicare, et condannare, et a
tal sententia dovranno intervenire anco li detti
doi suppani di Veprinaz et Moschienisse.
Habbiamo statuito ancora in materia del
fruto delle Castagne di S. Giacomo nel territorio
di Castua, che quando vien tempo d'esso frutto il
Reverendo Signor Abbate debba insinuarsi alli
Giudici di Castua per il Dornicho publicare fa-
cino, che ogni uno pro ratta possi è debba anda-
re a coglier le castagne, come dividerà l'
Abbate. Incominciando della festa di S. Michel
sino quella di S. Martino, ogni Castuano puo
levare, et pigliare liberamente delli frutti.
Il sopradetto Abbate, è tenuto ogn'anno del
detto frutto di castagne dar alli Giudici, et Cavalliere
di Castua, ad ogn'uno un starechio d'esso frutto
di misura castuana, essendo che poi sono loro
tenuti con la loro authorità ajutar ogni uno,
che facesse danno nelli detti Castagnari.
Per la penna chiamata Zaroch cioè lire
8, 16 soldi. Statuino che d'indi in poi quando

16

5
50^{do}
10
50^{tio}
15
20 54^{to}

sarà nominato avanti due Giudici dell'anno,
contra chi si voglia, et sentendosi accusato, aggra-
vata, et addimandato giustitia, li Conseglieri deb-
bano esaudirlo senza li detti doi Giudici, essendo
che a loro vien la mittà d'essa penna, et l'
altra mittà all'accusatore.
Così anco conforme l'antico costume, alli Macel-
lari statuimo, che qual si voglia sorte d'animali
che saranno condotti avanti il Borgho vechio, o
dentro non si debbano condur più fuora fin il
3^o giorno, senza licenza della (!) Giudici, ne li
Macellari, possino vender la carne scorticata, se
prima non sarà stimata, sotto pena di lire 2.
Per li huomini habitanti in Voloska, li
quali pescano in Preluca, statuimo che li
Giudici dell'anno, possino liberamente metter
a loro pena, che di quel pesce, che ivi prendano,
devano una ragionevol parte portar a Castua
et ivi in Piazza venderlo, a prezzo ragionevole.
Ancora statuimo et vogliamo che sia tenu-
ta et osservata la nostra prima determinatione
de legnami esistenti in questo territorio, che colui
che fusse forastiero, et lavorasse detti legnami, e

25 quelli vendesse debbano li doi Giudici assieme
con quelli huomini eletti della Communità sopra

17

5 questi forastieri, imponere un conveniente
pagamento, et di quello pigliare per la loro
mettà, li detti huomini per la comunità
et questo si debba spender nel bisogno per
tutto il popolo, et cosi debba far anco d'ogni,
et qualsivoglia animali forastieri, che in
questo territorio sarano pascolati.

55^{to} Et di più è stabilito che li 12 capi chiamati
Staresini, siano liberi della guardia, che si
10 fa di notte, ma sono tenuti ogn'uno di
quelli stare una giornata, seguitando le
man in mano alla porta della Terra
a far la guardia, et delli suoi guardiani deb-
15 ba tener registro, acciòche occorrendo alla
Comunità, overo alli Sig^{ri} possi giustamen-
te notificare quello, al quale tocherà andare
in qualche luoco per li loro bisogni, cosi anco
son tenuti nella sensa à Tonignane ogn'
anno.

20 56^{to} Siano ancora tenuti portare le lettere
a Fiume, Veprinaz, Clana et a Grobnik,
quelle del Sig^r Capitaneo et della Communità.
57^{mo} Cosi anco è statuito, che il Duornicho il
quale sarà dell'anno eletto, che debba giurar
25 di custodir fedelmente il Bosco chiamato

18

5 laso, et Bergud, cosi anco li prati essendo che li doi Giu-
dici d'ogn'accusatione li danno la mettà della
pena, perche anchora hanno authorità di far
la gratia. Così anco al detto Duornicho ogni sud-
dito di questo luogo e tenuto dare soldi 4, over
un cagniz di vino, et questo ogn'anno, et
lui poi è tenuto ad ogni uno far la crida,
quando vorrà vender il vino senza alcun
premio. Ancora d'ogni incanto che farà in
10 piazza, gli vien un soldo della gente qui habi-
tante. ancora è tenuto d'andare d'ogni conta-
dino per soldi 4. quando occorrerà; gli vien
ancora il giorno di S. Giacomo d'ogni venditore
di vino un soldo d'esso vino, et d'ogni luoco
15 dove si vendono li gli vien una testa
di quelli.

58^{vo} Del 1546 alli 25 di Dicembre nella Terra
di Castua in casa di sua Sac.^a M.^{ta} Ces.^{rea} in
Cathedra giudiciale sedendo, il Nobile Sig^r Giovanni
20 Ricciano V. Capitaneo del Capitaneato di Castua
intendendo gravissime lamentationi delli Giudici
et Conseglieri di Castua, contro quelli di Veprinaz
che sforzatamente usurpano il loro Territorio, so-

25 pra il che rispondeva Matheo Valentinich supano di Veprinaz, et ciò per causa d'un sforzo

19

5 fatto da Nicolò Tabich nel territorio di Castua, di che non essendo alcun capitolo nel presente Statuto, perciò da qua in poi si mette pena
10 100 ad ogni uno che non debbano fare alcun sforzo, ne pigliar cosa alcuna senza licenza delli Giudici di Castua, et supano di Veprinaz, et che il contrafaciente pagará la sud^{ta} pena, et quello che non haverà di pagarla, se
15 sarà Castuano debba esser messo in qualche prigione, et ivi star per mese intiero, et poi sij bandito fuor di tutto capitaneato per un anno, similmente quelli di Veprinaz contrafacendo debbano sottogiacer a tal castigo.

15 59^{no} Vi è una casa qui in Castua posta appresso la Chiesa di Sa Trinità la quale è Imperiale, nella quale ab antiquo tempore sempre habitavano li Signori Capitanej che tenevano Castua.

20 60^{mo} Et appresso di questa sempre li suddeti Signori Capitanej tenevano il pratto chiamato chenzondol, et ivi dovea far tagliar il fieno, il quale li guardiani della Terra sono tenuti metter insieme, et quello ad ogni requisitione del Sig^r Capitaneo condur in Castua.

25

20

61^{mo} Così anco è una vale chiamata Misi-naz del Signor Capitaneo situata verso il Bosco, appresso le mura della Terra, et è un horto fuor della mura, sotto la chiesa di Sta Ellena.

5

62^{do} Ancora quelli della villa di Bergud, d'ogni terreno ivi posto, sono tenuti ogni anno dare a Castua ciascun di loro un carro di fieno al Signor capitaneo, il qual poi e tenuto darli di collatione.

10

63^{tio} Il Signor Bernardin Cuccurin logotenente del capitaneato di Castua in tempo dell'Illustr.^{mo} Sig.^r Wolff Schranz, Secretario, consigliere, et Vice = cancigliere del Serenissimo Prencipe Carlo Arciduca d'Austria nostro Clementiss^{mo} Signore et suo Capitaneo di Castua, Veprinaz et Moschienze, Matheo Cerglienaz, Rocho Zavidich Giudici ordinarij, et consiglieri, Pietro Marotti, Gioan Benzich, Lorenzo Paulinich, Mattheo Possich, Michel Philepich, Georgio Malogniz, Georgio Miloch-na, Matheo Mattesich, Paolo Brachtovich, Giacomo Bauilovich, da parte del popolo che si chiama minor Consiglio: Georgio Slavich, Gregorio Sunchovich, Matheo Stanich, Andrea

20

25 Ferlan, Pietro Spinzich, Pietro Bonsich,
Matheo Blesich, Georgio Dernevich, Michele

21

5 Lucovaz, Gioan Pucher, Thomas Faraguna,
et più del popolo essendo in casa dell'antedetto
Giudice Matheo Zerglienaz, il sopradetto Signor
Luogotenente; et altri di sopra nominati consi-
derando che la Communità di Castua, d'anno
10 in anno resta debitrice per le Stime, Datij,
et per altre angarie al Paese del Cragno, il che
tutto risulta per inadvertenza delli Giudici ordi-
narij, che quando po s'ingrumma grande sum-
ma di detti debiti, son tenuti tutto in un tempo
15 pagar li poveri cittadini con loro gravissimo
danno, per il che li sopradetti Signor Luogote-
nente et altri nominati determinano, et
statuiscono, che in avvenire li doi Giudici
ordinarij dell'anno, et quelli li quali saranno
d'anno in anno, debbano et siano tenuti tutto
nel tempo dell'officio loro, fan (!) pagare tutte, e
cadaaini aggravij di quell'anno, il che non facen-
do siano tenuti pagarle con il proprio, et poi riscodano, e facciano riscoter come meglio saprano.
20 Fatto li 14 Genaro 1585.

64^{to} Il giorno sudetto, il Signor Capitaneo, Giu-
dici, et Conseglieri, et Popolo sopra nominato,
vedendoche li Cavaglieri ogni anno non tengono
25 le guardie necessarie della Terra, ma si pagano
dalli poveri contadini, però per venir a tali cose,

22

5 et accioche per l'avvenire siano tenute migliori
guardie, l'antedetto Signor Capitano, Giudici, Con-
seglieri, et popolo determinarono et ordinarono
statuendo, che il presente Cavalliere, et quelli che
in avvenire saranno, debbano pigliare le loro 12
persone, sicome nel loro capitolo si contiene et
appresso quelle 12 persone gli aggiungano anco-
10 ra 20, che saranno in tutte 32, et con quelle
restanti quelli li saranno datti in scritto, debbano
per tutto tener bone guardie, et da nessuno
oltre questi 32 non si possa pigliar alcun
pagamento, et quello che li pagasse cosa alcuna
15 casca in pena di lire 8, qual pena debba
andare alla comunità, et quelli che per
altre guardie li saranno datti, et non verranno
a quella, li possa pignorare per lire una soldi
4, et quello resta, al detto Cavalliere, il quale
con li detti guardiani debba andar doi volte
20 per la terra acciò non venghi esser fatto qual-
che danno.

65^{to} Adì 29 Luglio 1591. L'Illust^{mo} Signor Wolff-
gango Schranz del quondam Carlo Arciduca

25 d'Austria, segretario, consigliere, et Cancelliere, et Capitaneo di Castua, di sua Signoria Illust^{ma} Luogotenente Gio. Zanchi, et Giudici Ordinarij Matheo Cerglienaz, et Matheo Tonchovich, con

23

5 gli altri Consiglieri di Castua. Trovandosi qualmente li Beccari di Castua, sin hora facevano contra il statuto antecontenuto, onde che per l'avvenire ordiniamo, et statui-
 10 mo, che la carne grossa, cioè d'animali grossi, et quelle di pecore non debbano tagliare senza la stima, sotto pena di lire 25, della qual penna va la 4^{ta} parte all'accusatore, et il
 15 restante al Signor Capitaneo, et alli Giudici Ordinarij, la carne di castrato a soldi due --, di capra e di becco soldi uno -- et il castrato soldi due; et che non possa nessun del popo-
 20 lo, ne qual si voglia huomo fuor della terra far beccaria, sotto pena di lire 25, eccetto che a Volosca dove si concede licenza di tener Macello; et che le carni che ivi
 25 si scorticherano, si debbano stimare dal Giudice Pietro Marott, overo Tomaso Tor-
 nicich, overo Rocho Zanichich; et li detti Bechari siano tenuti in prima dar carne
 al Signor Capitaneo et poi al Reverendo Pievano, et alli Giudici ordinarij, Consiglieri,
 et al cancelliere, et colui che contrafacesse casca in pena di lire due riservando anco-
 ra altri castighi.

24

66^{to} Item statuimo che nessuno Macellaro possi alla
 5 giornata pigliar altro, che un rognone per se stesso, et pigliandone più casca in pena di lire due tanto quelli di Castua, quanto quelli di Volosca.
 67^{mo} Et quello il quale delli detti Macellari portasse
 carne morta non scorticata nel Macello, casca in pena di lire 8, cosi anco chi dasse peso
 falso lire 8.
 68^{vo} Adi 18 Novembre 1598. Il noble (!) Signor
 10 Andrea Durchovich fiumano, luogotenente del capitaneato di Castua, et altri, che quando vien il termine, et vengono ricercati a sodisfare,
 vogliono pagare con qualche cosa sopra la quale nessun Creditore si contenta, per il chè vo-
 15 lendo provvedere a tal disordine, statuimo et ordi-
 niamo in questo modo, che qual si voglia persona possedente in questo territorio di Castua sarà debitore, et che in avvenire si debitarà
 non possi dar alcun pegno de beni stabili, ma
 20 che ogni uno al qual sarà debitore, tanto poco, quanto assai, debba quello che sarà debitore in

25 prima pagar con li suoi animali, et mentre
quelli non saranno sufficienti al debito, pagar
debba con li Benni mobili, et se quelli ancora
non bastassero, il creditore possi pagarsi per

25

restante del debito, sopra li beni stabili, a
sua elettione, et cosi per l'avvenire perpetua-
mente si debba osservare.

5 69^{no} Adi 11 Genaro 1611. nella Terra di Castua in
casa del Giudice Gioann Possich, dove furono
radunati li honorandi Giudici et Consiglieri
Giovann: Braimanich, Gioan. Possich, Gia-
como Barilovich, Matheo Cuccurin, Valerio
10 Marotti, Gioan. Bencich, Paolo Brathoco-
vich, Nicolò Milochina, Zorzi Paulinich,
Matheo Chichovich et Lorenzo Cerglienaz, dove
havendo inteso un capitolo del presente Statu-
to, nel quale dice, che mandando alcun conse-
gliere delli 12, quelli restanti, possino eleggere
15 un huomo da bene in luoco di quello, a bene-
placito loro, et non che dovesse andare per
heredità, ne per supplicationi.

20 70^{mo} Adi 20 Maggio 1613. Nella Terra di Castua, nella
loggia Commune, furono radunati in primo
il Nobile Signor Gieremia de Leo Vice Ca-
pitaneo assieme con li honorandi Giudici
ordinarij Bernardino Matosich, Matheo
Chichovich, con li consiglieri Matheo Cerglie-
naz, Giacomo Barilovich, Gioann. Braima-
25 nich, Matteo Cuccurin, Mattheo Furlan,

26

5 Gio Bencich, Giorgio Paulinich, et
Gioan Draschovich, li quali vedendo et in-
tendendo gran disobediencia delli sudditi di
Castua, et particolarment^e nelli bisogni, et nelle
girandie, essendo che alcuni non vogliono
10 comparire alle dette guardie, quando sono
chiamati, et quando se gli commette, et già
quando vengono, non vogliono far la lor
guardia secondo il debito loro, ma che vanno
a dormire, overo a far altre cose, et lascian
in abbandono la guardia, per il che vedendo
15 il Sop.^o Signor Vice Capitaneo et li honorandi
Consiglieri tal disobediencia dalle quali potrebbe
risultar gran ruina a questa Terra, et anco
al popolo, il che considerando, ordinano, et decre-
tano che per l'avvenire se alcuno si trovasse
che non venisse alla guardia essendoli coman-
dato, e che venendo non facesse il debito suo,
20 debba esser castigato sopra la vita, et star in
prigione 8 giorni, et se un altra volta
transgredirà, gli siano dati tre tratti di corda,

senza alcuna gratia, et se poi incorrerà la terza volta, sij bandito da tutto il capitaneato di Castua.

25 71^{mo} Così anco se alcuno di notte nella Terra

27

tirasse dell'archebuggiate, casca in pena di lire 50 senza alcuna gratia.

72^{do} Similmente il sopradetto Signor Vice-Capitano, et li honorandi Conseglieri vedendo che si trova che alcuni superbetti discoli caminano di notte tirando delle sassate, facendo molti strepiti, et danno alle persone dal che potrebbe nascere qualche homicidio, et gran danno tra questo popolo. Per il chè il prenominati Sigr Vice-Capitano assieme con li Conseglieri decretarono, et ordinato hanno, che in avvenire niun possa, ne ardisca di notte, avanti ne doppo il sono della Campana di Sta Trinità far chiassi, ne rumori, sotto pena di lire 50 et tre tratti di corda irremissibilmente, si come più volte è stato comandato et ordinato.

73^{tio} Ancora il sopra nominato Signor Vice-capitano insieme con li honorandi Giudici et Conseglieri vedendo che alcuni hanno havuto ardir tale, di levar violentemente dalle mani della giustitia qualche persona delinquente, mentre il cavaliere voleva metterla nelle prigioni, la qual cosa per esser contraria alla lege Imperiale, et alla giustitia di

28

questa terra, perciò per l'avvenire vogliamo et ordiniamo, che se alcuno ardirà di levar dalle mani del Cavaliere qualche persona, mentre sij per metterla nelle prigione, ovvero facendo qualche moto, contro l'officio, pagar debba lire 50 di pena, et tre tratti di corda habbi da ricevere. Et le sopradette pene debbano esser spartite tra il Signor Capitano al quale viene la mittà d'esse, et alli Giudici ordinarij l'altra mittà, et così fù determinato et con altro miglior modo.

74^{to} Adi 21 Genaro 1614. In Castua nella loggia del Commun, essendo raduanati li honorandi Signori Giudici, et Conseglieri, insieme con li 24 deputati per proveder di più cose necessarie a questa comunità trovarono che la munitione cioè il polvere, et piombo che sta per necessità et difesa di questa terra et popolo si spendeva, et consumava senza verun ordine, per il che ordinarno (!) che in avvenire la chiave d'essa munitione, debba stare da quello, il quale

25 tien il sigillo della comunità, cioè dal Giudice ordinario, che sarà messo dal popolo. Et occorrendo pigliar qualche cosa della detta munitione vada il Giudice, con il consigliere, et Cava-

29

liere a levar quanto sarà bisogno, per peso, et quello che si levarà, sij notato dal detto consigliere, con ogni miglior modo et maniera.

5 75^{to} Adi 21 Maggio furono letti et publicati li soprascritti decreti avanti Perillustre Signor Georgio Stemberger Vice=Capitanio li quali da esso furono laudati.

10 76^{to} Nel giorno sopradetto fù decretato per esso Signor Vice=Capitano et Consigliere, che nessuno ardisca di portar di giorno, ne di notte stili, ne alcuna altra sorte d'armi prohibite sotto la pena di sopra contenuta.

* * *

15 Che questo transonto con il Suo Originali Concept in tutto Corrisponda, in fede mi sotto scritto, Graf

li 24 Iulio 1706

L.S. Gio: Lad^{mo} di Lindenhaimb

m

Sac. Caes^a. Mt. del — Int: Austr:

p

et celso Teg^m Registratore

Prodotta dalla parte concorda pienamente con la copia autentica.

25 Podestaria di Castua
li 15 luglio 1862

Don And^a Marotti
Podestà